

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1894

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VOZZI, FARDIN e MODOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1995

---

Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 gennaio 1994, n. 87, riparando ad una ingiustizia che era stata consumata ai danni dei pubblici dipendenti, i quali non avevano ottenuto il computo dell'indennità integrativa nella determinazione della buonuscita, evitando alla discriminazione da essi subita, li ha ammessi al godimento del beneficio stabilendo, per coloro i quali ne avessero diritto, il termine perentorio del 30 settembre 1994 per la presentazione della relativa domanda.

Senonchè, per la scarsa pubblicità che è stata data alla citata legge ed anche per la

brevità del termine assegnato, molti pubblici dipendenti non hanno potuto presentare in tempo utile l'istanza prevista rischiando così di non poter godere di un diritto quesito.

Con il presente disegno di legge, di cui si raccomanda l'approvazione, si intende mettere i titolari del diritto di cui sopra nelle condizioni di percepire quanto ad essi spettante.

La copertura finanziaria è già assicurata dalla citata legge del 29 gennaio 1994, n. 87.

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è prorogato al 30 giugno 1996.

